

Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi
Tecnologie e Qualità delle Costruzioni

NOTA SULLA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025

SEZIONE F: COSTRUZIONI

Il primo gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione Istat delle attività economiche "ATECO 2025", che sarà definitivamente operativa a partire dal prossimo primo aprile e sostituirà l'attuale versione ATECO 2007.

Tale classificazione rappresenta la versione italiana della nomenclatura NACE adottata a livello europeo. L'adattamento si estende fino ai primi quattro livelli - "digit" (ovvero prime quattro cifre del codice Ateco) - e ha lo scopo di creare una base dati omogenea, facilitando l'analisi di dati economici e statistici. L'obiettivo è quello di poter effettuare confronti efficaci e accurati tra i vari Paesi europei, nonché far emergere anche eventuali tratti distintivi tra i diversi sistemi economici.

La realizzazione dell'ATECO 2025 è il risultato di un articolato lavoro di revisione effettuato dall'Istat in collaborazione con enti istituzionali, amministrativi, organizzazioni imprenditoriali e coadiuvato da una rete di utenti esperti e stakeholder, attraverso l'istituzione di un Comitato tecnico.

L'Ance ha partecipato attivamente al processo di revisione, con proposte volte ad integrare e aggiornare i codici di attività economica del settore alla luce degli importanti cambiamenti che hanno coinvolto le imprese negli ultimi anni.

La nuova classificazione, così come la precedente versione, colloca il settore delle costruzioni nella sezione F con i codici che vanno dal 41 al 43, e si caratterizza, oltre che per una terminologia più corretta nella definizione delle varie attività, anche per l'inserimento di ulteriori specifici codici. In merito alla sezione F si riporta in allegato un primo schema semplificato delle codifiche e delle attività afferenti alle costruzioni, cui seguirà la versione completa con il dettaglio delle descrizioni e delle varie sottocategorie.

Alla base degli elementi innovativi rispetto all'ATECO 2007 vi è certamente l'esigenza di includere attività che stanno assumendo sempre più rilevanza nell'ottica della transizione ecologica; su tutte, l'efficienza energetica degli edifici, al centro della Direttiva Europea n. 2023/1791 (c.d. "Case Green"), e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le nuove specifiche riflettono peraltro l'attuale preponderanza dell'attività di manutenzione straordinaria rispetto alla nuova edilizia, trasversale a tutti i comparti, dall'abitativo al non residenziale. Sulle attività di ristrutturazione e riqualificazione si è quindi focalizzata l'attenzione della NACE e dello stesso Istat, che hanno introdotto nuovi codici e descrizioni più puntuali, data la notevole importanza ricoperta da tali interventi nel complesso del settore delle costruzioni.

In questa direzione sono state accolte le proposte di Ance, risultato di un intenso lavoro di tutti gli uffici, ognuno per l'area di propria competenza. Si evidenziano, ad esempio, integrazioni nelle

descrizioni delle attività, prevedendo nuove fattispecie come “lavori di isolamento termico con il sistema a cappotto” (nel codice 43.23.00), così come l’introduzione di un nuovo codice di attività riferito all’ “Installazione di impianti geotermici” (codice 43.22.01).

Parallelamente - ancora con riferimento agli interventi sul patrimonio esistente - importante è stato l’accoglimento delle proposte Ance di inserimento di codici specifici per gli interventi su siti ed edifici storici e archeologici. Nel dettaglio, si tratta dei codici:

- 43.99.02 “Interventi su siti ed edifici storici ed archeologici”, comprendente le attività di rinnovamento, ristrutturazione, ricostruzione e ammodernamento di siti ed edifici storici e archeologici;
- 43.12.01 “Preparazione del sito per scavi archeologici”.

La specifica di tali attività si è ritenuta necessaria sia per l’importanza che le attività di recupero del patrimonio storico-artistico rivestono nel nostro Paese, sia per la natura di tali interventi, che consistono in un insieme coordinato di lavorazioni altamente specializzate per la cui realizzazione risulta fondamentale la predisposizione di un cantiere.

Per quanto riguarda lo spostamento di codici tra sezioni differenti dell’ATECO, nella nuova classificazione è stato introdotto, all’interno della sezione F-Costruzioni, il codice 43.6 “Attività di servizi di intermediazione per servizi di costruzione specializzati”. Tale attività consiste nel mettere in contatto clienti e fornitori di servizi (attraverso piattaforme digitali o canali diretti come il contatto telefonico, postale e porta a porta), a fronte di un compenso o di una commissione, senza che l’intermediario fornisca i suddetti servizi. Si tratta di attività precedentemente classificate in altre sezioni, quali il commercio al dettaglio, le telecomunicazioni e l’informatica.

Di contro, lo sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, che precedentemente figurava nelle costruzioni, è stato spostato nella sezione M “Attività immobiliari”.

Questi cambiamenti rispondono all’obiettivo di includere nelle costruzioni attività strettamente legate al settore e distinguerne altre che, sebbene affini, hanno caratteristiche specifiche e a sé stanti.

Infine si evidenzia che, sempre su segnalazione di Ance, è stata inserita, nel codice 41.00.00, l’ “installazione di serre prefabbricate”.

La nuova classificazione sarà utilizzata per gli adempimenti amministrativi e fiscali delle imprese. In tal senso, per finalità amministrative le Camere di Commercio, dal 1° aprile 2025, provvederanno all’aggiornamento dei codici ATECO attribuiti alle imprese seguendo la tabella di conversione che verrà pubblicata dall’Istat, e per un periodo transitorio saranno anche disponibili i precedenti codici al fine di garantire una transizione graduale.

Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA saranno tenuti ad utilizzare i codici di attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

14 febbraio 2025